



L'anno duemiladodici, addì **30 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 5163 del 25 gennaio 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Gianluigi Rossi, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.25), prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri (entra alle 16.25), prof. Davide Antonio Ragazzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori (entra alle ore 16.20), sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, dott. Francesco Mellace (entra alle ore 16.25), dott. Giuseppe Alessio Messano, arch. Giovambattista Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Federico Ruocco, prof. Federico Masini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof.ssa Giuseppina Capaldo e prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, sig. Beniamino Altezza e sig. Vito Trinchieri.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

30 GEN. 2012

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
Rettore
Il Rettore
Caterina Gostia

uw

2
9.1

REGOLAMENTO TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO: NUOVA DISCIPLINA E LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI NELLE STRUTTURE DELLA SAPIENZA.

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal I Settore dalla Ripartizione IV.

L'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n.138 ("Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini"), convertito in legge dalla 148/2011, ha introdotto rilevanti novità in materia di tirocini, detto articolo prevede che *"i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di giovani neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio"*.

La stessa norma inoltre ha introdotto una differenziazione tra i tirocini intra curricolari e quelli extra curricolari dei quali si tratta nella presente istruttoria.

Rispetto alla precedente normativa, la novità di maggiore rilievo per quelli extracurricolari riguarda i destinatari e la durata dei tirocini.

Dopo il conseguimento del titolo possono svolgere tirocini della durata massima di 6 mesi solo i laureati entro i 12 mesi. Sono esclusi da tale possibilità coloro che hanno conseguito titoli post lauream (Dottorato, Master, Scuole di Specializzazione).

La Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011 ha fornito chiarimenti ai fini di una corretta applicazione del D.L. n. 138/2011. In particolare precisa che la nuova normativa ha per oggetto la promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro. I tirocini *"formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi."*

La normativa non interviene sui tirocini curricolari, cioè su quelle esperienze previste all'interno del percorso formale di istruzione e formazione rivolte a studenti universitari. Tali tirocini sono svolti durante il periodo di frequenza del corso di studi (Laurea, Dottorato, Master, Scuole Specializzazione) anche non direttamente in funzione del riconoscimento di CFU.

Alla luce della presente normativa il I Settore propone la modifica del Regolamento per i Tirocini di Formazione e Orientamento e dell'allegato testo convenzionale approvato in Senato Accademico il 22 Settembre 2009 e in Consiglio d'Amministrazione il 27 Settembre 2009, che viene presentato sia nella versione aggiornata (allegato 2) che nella versione con testo a fronte (Allegato 1).

Contestualmente si propongono all'approvazione del Senato le "Linee guida per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento all'interno di strutture dell'Università degli studi di Roma la Sapienza" che specificano le modalità di



Senato
Accademico

Seduta del

30 GEN. 2012

attivazione per i tirocini interni curriculari destinati a studenti Sapienza presso strutture dell'Ateneo. Le linee guida sono presentate in allegato (allegato 3)

Il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per la parte di competenza.

Il Presidente invita a deliberare.

Allegati quali parte integrante:

- Allegato 1 - Testo a Confronto regolamento vigente e proposto
- Allegato 2 - Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento
- Allegato 3 - Linee guida per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento all'interno di strutture dell'Università degli studi di Roma la Sapienza

SAPIENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
Ripartizione IV
Il Responsabile
Caterina Costa

lu



30 GEN. 2012

DELIBERAZIONE N.18/12

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA** la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98;
VISTO il DL 138/2011 convertito in legge 148/2011;
VISTA la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
12/09/2011;
VISTE le Linee Guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione
Lazio (BU n.16 del 28.04.2009);
VISTO il DM 270/04;
VISTA la relazione presentata in Senato Accademico

con voto unanime

DELIBERA

di approvare le "Linee guida per Tirocini interni curriculari" e il
"Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e
Orientamento".

Il Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di registrazione del
decreto rettorale.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

9.1



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

VIGENTE

Approvato in S.A. il 22.09.2009 ed in
C.d.A. il 27.09.2009

PROPOSTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI
ORIENTAMENTO

Art. 1 – Finalità

In linea con l'art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" promuove e sostiene le attività di tirocinio formativo e di orientamento a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, specializzazione, corsi di alta formazione, Master, Dottorato, fino ai diciotto mesi successivi al termine degli studi.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio formativo e di orientamento è un periodo di formazione presso un'azienda o un ente privato o pubblico e ha lo scopo di *"realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"* (art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98).

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini professionalizzanti, teorico-pratici e clinici, comunque denominati e che non rientrano nella legge sopra citata.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Tirocinio Formativo (o curricolare)** l'attività di formazione tramite lavoro prevista dal piano di studi ed effettuato durante lo svolgimento degli studi e che comporta l'acquisizione di CFU.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI
ORIENTAMENTO.

Art. 1 – Finalità

In conformità all'art. 18 della Legge 196/97 e del successivo D.M. 142/98 e alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 11 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" promuove e sostiene le attività di tirocinio formativo e di orientamento a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorato di ricerca e dei neo laureati entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di laurea. La durata del tirocinio non può superare i sei mesi, comprese le eventuali proroghe.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio formativo e di orientamento è un periodo di formazione presso un'azienda o un ente privato o pubblico ed ha lo scopo di *"realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"* (art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98).

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini professionalizzanti, teorico-pratici e clinici, comunque denominati e che non rientrano nella legge sopra citata.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Tirocinio curricolare** l'attività di formazione svolta durante il percorso di studi, utile al processo di apprendimento e di formazione non finalizzato all'inserimento lavorativo; è effettuato prima del conseguimento del titolo e può comportare l'acquisizione di CFU.
- **Tirocinio di Formazione e Orientamento**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

- **Tirocinio di Orientamento (o stage)** l'attività di formazione facoltativa rivolta a chi sta per concludere il suo percorso di studi o lo ha concluso da non più di 18 mesi. Non comporta l'acquisizione di CFU.
- **Tirocinanti:** Studenti iscritti a corsi di laurea, specializzazione, corsi di alta formazione, Master, Dottorato fino ai diciotto mesi successivi al termine degli studi.
- **Soggetto Promotore:** l'Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
- **Tutor Universitario:** il docente che assumerà la funzione di responsabile didattico – organizzativo delle attività del tirocinante.
- **Soggetto Ospitante:** l'Azienda/Ente, sia nazionale che estera, disposta ed interessata ad accogliere tirocinanti presso le proprie strutture.
- **Tutor Aziendale:** il soggetto che assumerà la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno dell'Azienda/Ente.

Art. 3 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro
I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Università e i soggetti ospitanti. Pertanto le Convenzioni saranno rivolte a tutte le Facoltà della Sapienza. A tale scopo dovrà essere utilizzato lo schema di Convenzione Quadro (allegato 1).

Art. 4 – Progetti Formativi

Le singole Facoltà, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini attraverso specifici progetti formativi (allegato 2) fermo restando l'obbligo della stipula di una Convenzione Quadro.

Art. 5 - Soggetti Coinvolti nell'attivazione del Tirocinio

Le Convenzioni quadro sono stipulate a cura dell'Amministrazione Centrale. I Progetti Formativi sono di competenza delle singole Facoltà presso le

(o stage) l'attività di formazione facoltativa rivolta a chi sta per concludere il suo percorso di studi o ai neolaureati entro i dodici mesi. Non comporta l'acquisizione di CFU.

- **Tirocinanti:** Studenti iscritti a corsi di laurea di I o II livello, scuole di specializzazione, master e dottorato entro il conseguimento del relativo titolo di studio e neolaureati fino ai dodici mesi successivi al termine degli studi.
- **Soggetto Promotore:** l'Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
- **Tutor Universitario:** il docente che assumerà la funzione di responsabile didattico – organizzativo delle attività del tirocinante.
- **Soggetto Ospitante:** l'Azienda/Ente, sia nazionale che estera, disposta ed interessata ad accogliere tirocinanti presso le proprie strutture.
- **Tutor Aziendale:** il soggetto che assumerà la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno dell'Azienda/Ente.

Art. 3 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro

I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Università e i soggetti ospitanti. Pertanto le Convenzioni saranno rivolte a tutte le Facoltà della Sapienza. A tale scopo dovrà essere utilizzato lo schema di Convenzione Quadro (allegato 1).

Art. 4 – Progetti Formativi

Le singole Facoltà, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini attraverso specifici progetti formativi (allegato 2) fermo restando l'obbligo della stipula di una Convenzione Quadro.

Art. 5 - Soggetti Coinvolti nell'attivazione del Tirocinio

Le Convenzioni quadro sono stipulate a cura dell'Amministrazione Centrale. I Progetti Formativi sono di competenza delle singole Facoltà presso le quali sono attivati appositi Uffici Tirocini.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

quali sono attivati appositi Uffici Tirocini.

Art. 6 – Procedure di attivazione tirocini

I tirocini devono essere attivati attraverso l'utilizzo di un sistema informatico (Gestionale Tirocini) in grado di gestire online la stipula delle convenzioni Quadro e dei Progetti Formativi. Tale sistema è necessario per realizzare uniformità di procedure e una raccolta di dati univoca.

Art.7 – Pubblicazione Offerte di Tirocinio

Il sistema informatico di gestione dei tirocini abiliterà gli enti, che stipulano una convenzione con l'Università, a pubblicare le proprie offerte di tirocinio.

Art. 8 – Monitoraggio, Valutazione

Al termine del tirocinio, ai fini del controllo e monitoraggio, il tutor aziendale e il tirocinante sono tenuti a compilare un questionario di valutazione contenuto all'interno del Gestionale Tirocini.

Art. 9 – Attribuzione di CFU

Gli Uffici Tirocinio delle Facoltà sono tenuti a raccogliere i dati necessari all'attribuzione di CFU per i tirocini di formazione: tale attività avverrà attraverso una procedura informatica sul Gestionale Tirocini, che conferirà i dati al gestionale per le carriere degli studenti.

Art. 10 – Tirocini interni all'Università

La Sapienza può svolgere il ruolo di Soggetto Ospitante: in questo caso il Soggetto promotore sarà un ente pubblico o privato esterno alla Sapienza.

Art. 6 – Procedure di attivazione tirocini

I tirocini devono essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL. Tale sistema è necessario per realizzare uniformità di procedure e una raccolta di dati univoca.

Art.7 – Pubblicazione Offerte di Tirocinio

Il sistema informatico di gestione dei tirocini abiliterà gli enti, che stipulano una convenzione con l'Università, a pubblicare le proprie offerte di tirocinio.

Art. 8 – Monitoraggio, Valutazione

Al termine del tirocinio, ai fini del controllo e monitoraggio, il tutor aziendale e il tirocinante sono tenuti a compilare un questionario di valutazione contenuto all'interno del Gestionale Tirocini.

Art. 9 – Attribuzione di CFU

Gli Uffici Tirocinio delle Facoltà sono tenuti a raccogliere i dati necessari all'attribuzione di CFU per i tirocini di formazione: tale attività avverrà attraverso una procedura informatica sul Gestionale Tirocini, che conferirà i dati al gestionale per le carriere degli studenti.

Art. 10 – Tirocini di formazione e orientamento presso l'Università La Sapienza

I neolaureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo possono svolgere tirocini presso La Sapienza. Il Soggetto promotore sarà un ente pubblico o privato esterno alla Sapienza.

Art. 11 – Tirocini interni curriculari

Gli studenti iscritti ai corsi di studio della Sapienza possono svolgere tirocini curriculari presso le strutture dell'ateneo stesso. L'attivazione e la gestione di tirocini formativi e di orientamento *curriculari* è di competenza della Facoltà o del Dipartimento di provenienza del tirocinante.

La Facoltà o il Dipartimento di provenienza si



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

<p>Art. 11 – Obblighi per i Soggetti Ospitanti</p> <p>I Soggetti Ospitanti hanno degli obblighi nei confronti dei tirocinanti, così come definiti dall'art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98 e dalle Linee Guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio (BU n.16 del 28.04.2009).</p> <p>Art. 12 – Comunicazioni Obbligatorie</p> <p>Gli Uffici tirocini sono obbligati a comunicare alla Rip. III Patrimonio (ufficio competente) i dati relativi ai tirocini stipulati per l'attivazione delle relative coperture antinfortunistiche e assicurative previste dalla legge. Sono inoltre tenuti a trasmettere alla Regione, strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per il territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali, la copia della convenzione quadro e di ciascun progetto formativo.</p> <p>Tali comunicazioni obbligatorie saranno conferite automaticamente attraverso il Gestionale Tirocini.</p> <p>Art. 13 – Decorrenza del regolamento</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2010-2011.</p>	<p>configurano come Soggetto Promotore e ad essi spetta la completa gestione amministrativa del tirocinio (pubblicazione delle offerte, gestione delle richieste e dei progetti formativi).</p> <p>Il Soggetto Ospitante, deve predisporre una "lettera di intenti" controfirmata dagli uffici competenti dell'amministrazione centrale e procedere alla definizione del progetto formativo in accordo con il Soggetto Promotore attraverso il Gestionale Tirocini JOBSOUL.</p> <p>Art. 12 – Obblighi per i Soggetti Ospitanti</p> <p>I Soggetti Ospitanti hanno degli obblighi nei confronti dei tirocinanti, così come definiti dall'art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98 e dalle Linee Guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio (BU n.16 del 28.04.2009).</p> <p>Art. 13 – Comunicazioni Obbligatorie</p> <p>Gli Uffici tirocini sono obbligati a comunicare alla Rip. III Patrimonio (ufficio competente) i dati relativi ai tirocini stipulati per l'attivazione delle relative coperture antinfortunistiche e assicurative previste dalla legge. Sono inoltre tenuti a trasmettere alla Regione, strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per il territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali, la copia della convenzione quadro e di ciascun progetto formativo.</p> <p>Tali comunicazioni obbligatorie saranno conferite automaticamente attraverso il Gestionale Tirocini.</p> <p>Art. 13 – Decorrenza del regolamento</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del decreto rettorale.</p>
--	--



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - con sede in P.LE ALDO MORO n. 5, 00185 ROMA (c.f. 80209930587), d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Luigi Frati

e

l'Azienda/Ente..... con sede legale in (c.f. P.Iva.....), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Rappresentante Legale,

premesse che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI E TIROCINI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO POST LAUREA

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - con sede in P.le ALDO MORO n. 5, 00185 ROMA (c.f. 80209930587), d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Luigi Frati

e

l'Azienda/Ente..... con sede legale in (c.f. P.Iva.....), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Rappresentante Legale,

premesse che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha introdotto all'art. 11 del D.L 138/2011 alcune



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti equiparati del precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

novità al regime dei tirocini formativi;

- le università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

- ai sensi dell'art 11 del D.L 138/2011 convertito in l. 148/2011, le università promuovono tirocini formativi e di orientamento al lavoro in favore di neo-laureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ed a favorire l'occupabilità dei giovani. La durata massima del tirocinio è di 6 mesi, proroghe comprese.

- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di:

- tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello;

- tirocini di formazione e orientamento in favore di studenti e neo-laureati entro i **12 mesi** dal conseguimento del titolo.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

Art. 2

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dall'Ufficio Stage di Facoltà.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Fac-simile Allegato A), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del *tutor* del "soggetto ospitante";
- il nominativo del *tutor* dell'Università;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142.

Art. 2

I programmi di tirocinio formativo curriculare e di orientamento al lavoro post laurea, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dall'Ufficio Stage di Facoltà.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Fac-simile Allegato A), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del *tutor* del "soggetto ospitante";
- il nominativo del *tutor* dell'Università;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nella normativa vigente e nel regolamento di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

Art. 4

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n 142, il "soggetto ospitante" può accogliere presso le sue strutture tirocinanti fino ad un numero complessivo non superiore al 10% dei propri dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per

Art. 4

Ai sensi del DM n. 142 del 25 marzo 1998, il "soggetto ospitante" può accogliere un numero di tirocinanti nei limiti massimi di seguito indicati:

- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in numero complessivo non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 8

L'Università, soggetto promotore, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali la copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 8

L'Università, soggetto promotore, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali la copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

Art. 10

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata espressamente.

Art.11

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Roma, lì

Per l'Università

Per l'Azienda/Ente

Art. 10

La stipula della presente convenzione non autorizza i "soggetti ospitanti" a pubblicizzare il partnerariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).

L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.

Art.11

La presente Convenzione ha la durata di anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata espressamente.

Art.12

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Roma, lì

Per l'Università

Per l'Azienda/Ente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

Art. 1 – Finalità

In conformità all'art. 18 della Legge 196/97 e del successivo D.M. 142/98 e alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 11 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" promuove e sostiene le attività di tirocinio formativo e di orientamento a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorato di ricerca e dei neo laureati entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di laurea. La durata del tirocinio non può superare i sei mesi, comprese le eventuali proroghe.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio formativo e di orientamento è un periodo di formazione presso un'azienda o un ente privato o pubblico ed ha lo scopo di *"realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"* (art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98).

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini professionalizzanti, teorico-pratici e clinici, comunque denominati e che non rientrano nella legge sopra citata.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Tirocinio curriculare** l'attività di formazione svolta durante il percorso di studi, utile al processo di apprendimento e di formazione non finalizzato all'inserimento lavorativo; è effettuato prima del conseguimento del titolo e può comportare l'acquisizione di CFU.
- **Tirocinio di Formazione e Orientamento (o stage)** l'attività di formazione facoltativa rivolta a chi sta per concludere il suo percorso di studi o ai neolaureati entro i dodici mesi. Non comporta l'acquisizione di CFU.
- **Tirocinanti:** Studenti iscritti a corsi di laurea di I o II livello, scuole di specializzazione, master e dottorato entro il conseguimento del relativo titolo di studio e neolaureati fino ai dodici mesi successivi al termine degli studi.
- **Soggetto Promotore:** l'Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
- **Tutor Universitario:** il docente che assumerà la funzione di responsabile didattico – organizzativo delle attività del tirocinante.
- **Soggetto Ospitante:** l'Azienda/Ente, sia nazionale che estera, disposta ed interessata ad accogliere tirocinanti presso le proprie strutture.
- **Tutor Aziendale:** il soggetto che assumerà la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno dell'Azienda/Ente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Art. 3 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro

I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Università e i soggetti ospitanti. Pertanto le Convenzioni saranno rivolte a tutte le Facoltà della Sapienza. A tale scopo dovrà essere utilizzato lo schema di Convenzione Quadro (allegato 1).

Art. 4 – Progetti Formativi

Le singole Facoltà, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini attraverso specifici progetti formativi (allegato 2) fermo restando l'obbligo della stipula di una Convenzione Quadro.

Art. 5 - Soggetti Coinvolti nell'attivazione del Tirocinio

Le Convenzioni quadro sono stipulate a cura dell'Amministrazione Centrale. I Progetti Formativi sono di competenza delle singole Facoltà presso le quali sono attivati appositi Uffici Tirocini.

Art. 6 – Procedure di attivazione tirocini

I tirocini devono essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL. Tale sistema è necessario per realizzare uniformità di procedure e una raccolta di dati univoca.

Art.7 – Pubblicazione Offerte di Tirocinio

Il sistema informatico di gestione dei tirocini abiliterà gli enti, che stipulano una convenzione con l'Università, a pubblicare le proprie offerte di tirocinio.

Art. 8 – Monitoraggio, Valutazione

Al termine del tirocinio, ai fini del controllo e monitoraggio, il tutor aziendale e il tirocinante sono tenuti a compilare un questionario di valutazione contenuto all'interno del Gestionale Tirocini.

Art. 9 – Attribuzione di CFU

Gli Uffici Tirocinio delle Facoltà sono tenuti a raccogliere i dati necessari all'attribuzione di CFU per i tirocini di formazione: tale attività avverrà attraverso una procedura informatica sul Gestionale Tirocini, che conferirà i dati al gestionale per le carriere degli studenti.

Art. 10 – Tirocini di formazione e orientamento presso l'Università La Sapienza

I neolaureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo possono svolgere tirocini presso La Sapienza. Il Soggetto promotore sarà un ente pubblico o privato esterno alla Sapienza.

Art. 11 – Tirocini interni curriculari

Gli studenti iscritti ai corsi di studio della Sapienza possono svolgere tirocini curriculari presso le strutture dell'ateneo stesso. L'attivazione e la gestione di tirocini formativi e di orientamento *curriculari* è di competenza della Facoltà o del Dipartimento di provenienza del tirocinante.

La Facoltà o il Dipartimento di provenienza si configurano come Soggetto Promotore e ad essi spetta la completa gestione amministrativa del tirocinio (pubblicazione delle offerte, gestione delle richieste e dei progetti formativi).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Il Soggetto Ospitante, deve predisporre una "lettera di intenti" controfirmata dagli uffici competenti dell'amministrazione centrale e procedere alla definizione del progetto formativo in accordo con il Soggetto Promotore attraverso il Gestionale Tirocini JOBSOUL.

Art. 12 – Obblighi per i Soggetti Ospitanti

I Soggetti Ospitanti hanno degli obblighi nei confronti dei tirocinanti, così come definiti dall'art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98 e dalle Linee Guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio (BU n.16 del 28.04.2009).

Art. 13 – Comunicazioni Obbligatorie

Gli Uffici tirocini sono obbligati a comunicare alla Rip. III Patrimonio (ufficio competente) i dati relativi ai tirocini stipulati per l'attivazione delle relative coperture antinfortunistiche e assicurative previste dalla legge. Sono inoltre tenuti a trasmettere alla Regione, strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per il territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali, la copia della convenzione quadro e di ciascun progetto formativo.

Tali comunicazioni obbligatorie saranno conferite automaticamente attraverso il Gestionale Tirocini.

Art. 13 – Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del decreto rettorale.

ALLEGATO 1

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI E TIROCINI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO POST LAUREA

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - con sede in P.le ALDO MORO n. 5, 00185 ROMA (c.f. 80209930587), d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Luigi Frati

e

l'Azienda / Ente con sede legale in ;
(CF /P.Iva), d'ora in
poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Rappresentante Legale,

premessato che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha introdotto all'art. 11 del D.L 138/2011 alcune novità al regime dei tirocini formativi;
- le università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

- ai sensi dell'art 11 del D.L 138/2011 convertito in l. 148/2011, le università promuovono tirocini formativi e di orientamento al lavoro in favore di neo-laureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ed a favorire l'occupabilità dei giovani. La durata massima del tirocinio è di 6 mesi, proroghe comprese.
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di:

- tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master di I e di II livello;
- tirocini di formazione e orientamento in favore di studenti e neo-laureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 2

I programmi di tirocinio formativo curriculare e di orientamento al lavoro post laurea, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la

parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dall'Ufficio Stage di Facoltà.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Fac-simile Allegato A), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del *tutor* del "soggetto ospitante";
- il nominativo del *tutor* dell'Università;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nella normativa vigente e nel regolamento di Ateneo.

Art. 4

Ai sensi del DM n. 142 del 25 marzo 1998, il "soggetto ospitante" può accogliere un numero di tirocinanti nei limiti massimi di seguito indicati:

- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in numero complessivo non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi curricolari e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 8

L'Università, soggetto promotore, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali la copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Art. 10

La stipula della presente convenzione non autorizza i "soggetti ospitanti" a pubblicizzare il partnerariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).



L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.

Art.11

La presente Convenzione ha la durata di anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata espressamente.

Art.12

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Roma, lì

Per l'Università

Per l'Azienda/Ente



ALLEGATO 2

FACOLTA di _____

Progetto Formativo e di Orientamento

(Convenzione stipulata in data.....)

TIROCINANTE

Nome e Cognome:
Nato a (Prov) il residente in Comune:
..... Prov
C.F
Telefono:..... cell:..... e.mail:
Matricola:.....

Titolo di studio in
Status:

Soggetto con disabilità SI NO

SOGGETTO OSPITANTE E CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

Denominazione:
Sede/i del tirocinio
Periodo di tirocinio dal:..... al:
Eventuali periodi di sospensione:
.....
Giorni e orari di accesso ai locali
Tutor universitario tel: e.mail.....
Tutor del "soggetto ospitante"..... tel: e.mail.....

■ Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del Tirocinio:



■ **Facilitazioni previste:**

■ **Eventuali note, osservazioni e integrazioni:**

POLIZZE ASSICURATIVE:

Infortunati Inail - gestione per conto dello Stato

Fondiarria SAI per Infortuni Cumulativa - N. 0472.0703324.63

Fondiarria SAI per R.C. Diversi - N. 0472. 0703317.60

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'Azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;



- Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la sottoscrizione il tirocinante esprime il suo consenso a che i suoi dati personali vengano comunicati all'Azienda limitatamente ai trattamenti connessi alle finalità del presente rapporto di tirocinio

Firma del Tirocinante

Firma e timbro per il “Soggetto ospitante”

Firma/e e timbro per l' *Università/Facoltà*

.....

.....

Luogo e Data



LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DI STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

Per favorire lo svolgimento di attività “*professionalizzanti*” e formative, l'Università degli studi di Roma “La Sapienza” consente lo svolgimento al proprio interno di tirocini formativi e di Orientamento promossi sia dallo stesso Ateneo che da altri soggetti promotori esterni.

1. TIROCINI ATTIVATI CON SOGGETTI PROMOTORI ESTERNI

1.1. Tirocini per studenti o per neolaureati entro 12 mesi presso altre Università italiane e estere

Studenti e neolaureati entro 12 mesi provenienti da altre Università italiane e/o estere devono rivolgersi ai propri Istituti di provenienza per l'attivazione e la gestione di un tirocinio formativo e di orientamento da svolgersi presso strutture dell'Ateneo “La Sapienza”.

La Convenzione ed il Progetto Formativo dovranno essere stipulati come da Regolamento dell'Ateneo di Provenienza.

Il tirocinio per gli studenti può essere sia curriculare che extracurriculare, mentre è solo extracurriculare per i laureati.

Soggetti coinvolti nell'attivazione e gestione del tirocinio

- Soggetto Promotore: Altre Università italiane od estere;
- Soggetto Ospitante: Università La Sapienza;
- Tutor Universitario: un Docente afferente alla struttura del “Soggetto Promotore”;
- Tutor del Soggetto Ospitante: il Responsabile della struttura ospitante;
- Tirocinante: studente o laureato di altre università italiane e/o estere.

1.2 Tirocini extracurricolari per neolaureati Sapienza presso strutture dello stesso ateneo entro i 12 mesi

I neolaureati della Sapienza possono attivare tirocini formativi e di orientamento presso strutture dello stesso Ateneo entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea, secondo la normativa vigente.

Soggetti coinvolti nell'attivazione e gestione del tirocinio:

- Soggetto Promotore: Ente pubblico o privato esterno all'Ateneo;
- Soggetto Ospitante: Università La Sapienza;
- Tutor del Soggetto Ospitante: il Responsabile della struttura ospitante;

- Tirocinante: laureato della Sapienza entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea.

2. TIROCINI ATTIVATI CON SOGGETTO PROMOTORE SAPIENZA (TIROCINI INTERNI CURRICULARI)

Sono destinatari dei tirocini interni curriculari gli studenti iscritti ai corsi di studio della Sapienza.

L'attivazione e la gestione di tirocini formativi e di orientamento *curriculari* presso strutture dell'Ateneo stesso è di competenza della Facoltà o del Dipartimento di provenienza del tirocinante.

La Facoltà o il Dipartimento di provenienza si configurano come Soggetto Promotore e ad essi spetta la completa gestione amministrativa del tirocinio (pubblicazione delle offerte, gestione delle richieste e dei progetti formativi).

Nel rispetto della normativa vigente e a garanzia del corretto perseguimento degli obiettivi formativi, si indicano di seguito i soggetti universitari coinvolti nell'attivazione e gestione del tirocinio interno ed i relativi ruoli svolti:

- Soggetto Promotore: la Facoltà o il Dipartimento di provenienza dello studente, nella persona del Preside o suo delegato ovvero del Direttore di Dipartimento o suo delegato;
- Soggetto Ospitante: la struttura universitaria (Amministrazione Centrale, Centri, Biblioteche, Polo Museale, Facoltà o Dipartimenti) dove si svolge il tirocinio. Le attività del tirocinio devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo stabilito nel Progetto di Tirocinio di Formativo e di Orientamento secondo le modalità stabilite.
- Tutor Universitario: un Docente afferente alla struttura del "Soggetto Promotore";
- Tutor del Soggetto Ospitante: il Responsabile della struttura ospitante;
- Tirocinante: studente iscritto ai corsi di studio della Sapienza.

Il Soggetto Ospitante, dopo essersi accreditato sul Gestionale Tirocini SOUL, deve predisporre una "lettera di intenti" (sulla base del format allegato), e successivamente alla scelta del tirocinante, deve procedere alla definizione del progetto formativo in accordo con il Soggetto Promotore.

2.1 Durata e garanzie per lo svolgimento del tirocinio interno

La durata del tirocinio dovrà rispettare la normativa vigente.

Il Soggetto Ospitante, anche al fine di garantire un adeguato percorso professionalizzante, non potrà ospitare contemporaneamente più di due tirocinanti. Il numero di tirocinanti dell'Ateneo non potrà essere superiore al 10% del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Università.

Ogni anno l'Ateneo procederà alla definizione del numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio e all'indicazione del numero complessivo di tirocini avviabili. Le singole strutture potranno attivare tirocini in numero

correlato ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la struttura stessa.

La Struttura Ospitante, oltre che rispondere ai requisiti di qualità e di sicurezza, deve avere la capacità di offrire al tirocinante esperienze e conoscenze specifiche tali da agevolare le successive scelte professionali del tirocinante stesso.

2.2 Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante, nella persona del Responsabile della struttura, ha l'obbligo della gestione delle attività del tirocinante.

Il Responsabile della Struttura Ospitante ha in carico gli adempimenti relativi all'attivazione, allo svolgimento e alla cessazione del tirocinio con particolare riferimento agli obblighi amministrativi, contabili e formativi previsti dal progetto formativo e di orientamento.

2.3 Progetto formativo e di orientamento

Il progetto formativo è il documento che disciplina il singolo tirocinio: in esso sono illustrati i contenuti formativi, gli obiettivi di apprendimento e le aree di attività.

La compilazione del progetto formativo si effettua online attraverso il Gestionale Tirocini SOUL e deve essere sottoscritto da tutte le parti coinvolte: Soggetto Promotore, Tutor universitario, Tutor della Struttura Ospitante e Tirocinante.

Nel progetto formativo e di orientamento sono disciplinati anche gli obblighi del Soggetto Ospitante e tutte le garanzie previste dalla legge, quali:

- rispondenza della Struttura Ospitante ai requisiti di qualità/sicurezza;
- monitoraggio delle attività di tirocinio;
- attuale condizione del tirocinante;
- obblighi del tirocinante;
- obblighi della struttura ospitante;
- coperture assicurative;
- eventuali facilitazioni;
- durata del tirocinio;
- tutor Universitario;
- tutor del Soggetto Ospitante.

Borse lavoro e agevolazioni

Sulla base delle disponibilità economiche della Struttura ospitante, è possibile assegnare delle borse lavoro, che si configurano come imponibili Irpef e soggette a Irap. È inoltre possibile assegnare dei rimborsi spese. Tali agevolazioni devono essere indicate nel progetto formativo.

Allegato

- Lettera di Intenti



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Al Magnifico Rettore
dell'Università La Sapienza
Prof. Luigi Frati
SEDE

OGGETTO: lettera di intenti per la regolamentazione delle attività di tirocinio svolte presso strutture universitarie dell'ateneo (ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, del d.i. 25.3.1998 n. 142, del d.m. 509/99 e del d.m. 270/04).

La struttura della Sapienza, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante"
, con sede legale inrappresentata dal
Responsabile,

premessi che

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

l'art 11 del D.L 138/2011 convertito in l. 148/2011 introduce importanti novità al regime dei tirocini formativi;

INTENTI

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere studenti e laureati, da non oltre 12 mesi, per tirocini formativi e/o di orientamento, su proposta della Struttura Proponente.

Il programma di tirocinio o stage, concordato dalla Struttura Ospitante con la Struttura Proponente, ha come oggetto l'acquisizione pratica di nuove conoscenze al fine di

completare il percorso formativo accademico e/o di agevolare la scelta professionale del tirocinante.

Il tirocinio o stage non può avere una durata superiore a 6 mesi.

Il tirocinio o stage viene formalizzato con un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante ed i nominativi del tutor universitario e del tutor della Struttura Ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento con l'indicazione dei tempi di presenza nella Struttura Ospitante;
- le sedi, i reparti, gli uffici presso cui si svolge il tirocinio o stage;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e delle polizze assicurative per la copertura degli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi a carico dell'Università La Sapienza.

Il progetto formativo viene controfirmato per accettazione dal tirocinante.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza nella Struttura Ospitante è seguita da un tutor universitario, responsabile sotto il profilo didattico-organizzativo e da un tutor della Struttura Ospitante, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà, senza vincoli gerarchici, per il controllo degli aspetti organizzativi e formativi interni alla Struttura Ospitante.

Il rapporto di tirocinio o stage non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

La Struttura Ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio o stage concordato in tutti gli aspetti ;
- a trasmettere alla Struttura Proponente, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;

Per la Struttura Proponente _____

Per la Struttura Ospitante _____

Roma, _____